

STATUTO

FILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLARICCA NA VIA DELLA
REPUBBLICA 41

Numero REA: NA - 1091721

Codice fiscale: 10250451217

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.1683 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

La Cooperativa, nel perseguimento del fine mutualistico, nell'ambito dell'art. 1, comma 1 lettera a) e b) della Legge 381/91, è, altresì, coerentemente disciplinata, laddove applicabili, dal disposto dei decreti legislativi n.112 e n.117 del 2017, e loro successive modifiche, rispettivamente recanti la revisione della disciplina in materia di impresa sociale e il Codice del Terzo Settore, ed in particolare con l'estensione dell'ambito della lettera a) come modificata in senso additivo (dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112/2017) attraverso l'inclusione delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del medesimo decreto 112/2017, ed il tutto come meglio indicato agli articoli 3 e 4 dello statuto sociale di cui infra, è costituita la Società cooperativa denominata: **"FILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La cooperativa ha sede nel Comune di **VILLARICCA (NA)**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, entro i limiti di legge.

Art. 2 – Durata ed adesioni

La Cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)** e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La Cooperativa, previa delibera dell'assemblea, può aderire ad una associazione nazionale di rappresentanza delle Centrali cooperative ed alle relative articolazioni ed organismi periferici territoriali nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 – Scopo mutualistico.

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 codice civile avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa, altresì, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, potrà svolgere attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la

cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma con cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali. La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori è disciplinata da un apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società, senza finalità speculative, intende far partecipare i Soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi e ispirandosi nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e affermazione è impegnata. La società ha lo scopo principale di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni o servizi. Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale.

La società retta con i principi della mutualità ai sensi di legge e, senza finalità di lucro, ha lo scopo di proseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini operando attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) art.1, legge 381/91, e potrà a mero titolo esemplificativo:

- effettuare la gestione di servizi di assistenza domiciliare, medica, psico-sociale, sostegno e riabilitazione per gli anziani, handicappati, minori, infermi, e soggetti svantaggiati;
- effettuare la gestione di servizi sociali quali il recupero e reinserimento in società dei tossicodipendenti e per persone svantaggiate in genere;
- effettuare la gestione di case di riposo per anziani, case albergo per anziani, r.s.a., comunità tutelari per persone non autosufficienti, comunità alloggio, residenze protette, case famiglia ed altre strutture residenziali e semiresidenziali rivolte all'accoglienza di persone anziane, minori e/o disagate o comunque incapaci di condurre una vita autonoma;
- effettuare il servizio di trasporto, accompagnamento ed assistenza scolastica alunni e disabili o portatori di handicap;
- promuovere e gestire, anche stipulando convenzioni con medici e personale specializzato nelle varie discipline, poliambulatori, consultori e centri di prevenzione;
- servizi di telesoccorso e telemedicina;
- gestione di impianti polivalenti per la cultura, lo sport, lo svago e lo sviluppo psico-fisico degli utenti;
- gestione sportelli informa giovani e centri orientamento a soggetti svantaggiati;
- svolgere iniziative di animazione, creative e ricreative, in campo sociale, culturale e sportivo;
- gestire asili nido, scuole materne, primarie e secondarie, centri polivalenti, centri polifunzionali, baby parking ed affini;

b) lo svolgimento delle attività nel settore della produzione artigianale e dei servizi indotti, al fine di inserire nel mondo del lavoro le persone svantaggiate di cui all'art. 1, lett. b) della legge 8.11.1991, n. 381; la cooperativa, a mero titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività di cui alla precedente lettera b), potrà:

- effettuare la gestione e custodia parcheggi pubblici e privati;
- effettuare servizi di vigilanza e custodia in genere;
- effettuare la gestione, manutenzione e custodia di spazi verdi e servizio di giardinaggio;

- organizzare convegni, fiere, mostre e rassegne;
- effettuare servizio di portierato, lavanderia, stiratoria e rifacimento letti;
- effettuare l'attività di ristorazione collettiva, il catering, il banqueting e l'attività alberghiera in genere nonché i relativi servizi complementari, a titolo esemplificativo potrà quindi: la produzione mediante appositi centri di produzione di pasti e cibi in generale, anche per mense scolastiche, aziendali, sanitarie, istituti penitenziari e comunità in genere. Quanto sopra anche mediante partecipazione a gara di appalto sia pubbliche che private;
- istituire, costruire, acquistare ed affittare attrezzature ed impianti atti al conseguimento degli scopi sociali, riceverli in comodato o in fitto da enti pubblici o privati;
- preparazione e svolgimento di corsi di formazione, qualificazione professionale e la prestazione di servizi nell'ambito della formazione e dello sviluppo professionale, l'organizzazione di gruppi di lavoro; la selezione e la formazione di personale per conto di aziende, società, enti ed associazioni; l'assistenza ai soci nell'esercizio della loro attività anche con organizzazione di opportune forme di aggiornamento professionale.

La cooperativa può organizzare attività produttive in forma artigiana nelle attività indicate provvedendo anche a valorizzare i prodotti ottenuti con specifica iniziativa di pubblicizzazione ed inserimento nel mercato.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

Per il conseguimento di efficaci benefici sociali nell'ambito delle attività svolte, la cooperativa potrà avvalersi dell'opera di obiettori di coscienza in servizio civile, previa intenzione con il Ministero competente.

La cooperativa può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale così tra l'altro stipulare convenzioni ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge n. 68/99 per l'inserimento temporaneo dei disabili.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

TITOLO III **SOCI COOPERATORI**

Art. 5 - Soci cooperatori.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. In particolare possono essere soci le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire, che:

1. non abbiano interessi contrastanti con quelli della società;
2. non esercitino in proprio imprese identiche o affini con quelle della società;
3. si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della società.

Possono far parte della cooperativa soci volontari, soci lavoratori e soci sovventori.

In particolare:

1. Sono **soci lavoratori** coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in *equipe* e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e, in ogni caso, approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2. Sono **soci volontari** coloro che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Possono essere ammessi soci volontari solo nella misura massima della metà dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Sono **soci sovventori** coloro i cui conferimenti sono destinati al raggiungimento dello scopo sociale. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 - Domanda di ammissione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata;
- 2) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- 3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande

non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso apporti finanziari e prestiti alla società, con le modalità previste dai regolamenti approvati dall'assemblea;
- d) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società;
- e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in contrasto o pregiudizievole agli interessi della società.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 9 - Recesso del socio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 10 – Esclusione.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia

perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) che in qualunque modo danneggi materialmente la cooperativa o svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

g) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive.

È inoltre escluso in caso di interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi del socio; è escluso di diritto il socio dichiarato fallito.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 11 - Morte del socio.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 12 - Rimborso delle quote.

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 14 - Elementi costitutivi.

Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 16;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
4. dalla riserva straordinaria;
5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 15 - Vincoli sulle quote e loro alienazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 16 - Bilancio d'esercizio.

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione a norma di legge del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge in particolare dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 17 – Ristorni.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura massima stabilita dalla legge tempo per tempo vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci operatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, qualifica professionale, compensi erogati, tempo di permanenza in cooperativa, tipologia del rapporto di lavoro, ulteriori parametri individuati nel regolamento.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 18 - Organi sociali.

Sono organi della cooperativa:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio dei Sindaci o il Sindaco unico.

Art. 19 - Funzioni dell'Assemblea.

L'Assemblea:

1. approva il bilancio e destina gli utili/ristorni;
2. procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
3. procede all'eventuale nomina dei Sindaci o del Sindaco unico, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
5. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;
6. delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
7. approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L. 142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
8. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea:

1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
2. la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
3. le altre materie indicate dalla legge.

Art. 20 - Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente

l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ma può anche essere convocata o riunirsi fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o Sindaco unico o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21 - Costituzione e quorum deliberativi.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni aventi ad oggetto materie per le quali la legge prescrive maggioranze più elevate.

Art. 22 - Voto ed intervento.

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 23 - Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 24 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica tre (3) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 25 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dalla legge, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 26 - Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax od e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In

questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale o Sindaco unico, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dalla legge.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale o dal Sindaco unico, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Qualora non vi provveda il Collegio Sindacale o il Sindaco unico, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta all'Assemblea determinare, nel rispetto della normativa di legge applicabile, i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale o del Sindaco unico, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 28 – Rappresentanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite,

potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 29 - Collegio Sindacale o Sindaco unico e Revisione legale dei conti.

La cooperativa può nominare il collegio sindacale, il Sindaco Unico e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

I sindaci devono avere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, ed all'art. 2399 del codice civile.

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che restano in carica per tre esercizi - con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica - e ne determina l'emolumento oltre al rimborso delle spese. I sindaci sono rieleggibili.

Qualora non vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del cod. civ., il Collegio sindacale o il Sindaco unico è deputato altresì alla revisione legale dei conti.

In caso contrario, la revisione legale della società viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ex art. 2409 bis, primo comma, c.c. L'Assemblea, in tali casi, determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Per la nomina dell'organo di controllo, anche eventualmente monocratico, si applicano - così come per la determinazione dell'ulteriore competenza ed i poteri - le disposizioni sul Collegio Sindacale previste in materia di società per azioni, contenute nel codice civile e nelle altre norme vigenti in materia.

Art. 30 - Requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

Non possono essere eletti alle cariche sociali, e se eletti decadono:

- gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati, condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- i parenti, coniugi o affini con altri amministratori, sindaci o dipendenti della Cooperativa, fino al secondo grado incluso;
- coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre cooperative operanti nella zona di competenza territoriale della stessa.

Gli amministratori ed i sindaci, accettano la relativa carica nella Cooperativa, quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle eventuali altre cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

Sono fatti salvi gli altri requisiti ed i casi previsti dalla legislazione ordinaria e speciale vigente in materia.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 - Scioglimento anticipato.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32 - Devoluzione del patrimonio finale.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine e comunque conformemente a quanto stabilito dalle leggi

vigenti in materia:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 16, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 16, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 – Regolamenti.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 34 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi o comunque a quello massimo previsto dalla legge tempo per tempo vigente;
- b) non potrà distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve;
- c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 – Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge con particolare riferimento a quelle dettate in materia di società cooperative e di imprese sociali. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Marrazzo Vincenzo; Miriam Vero; Francesco Guarino; Francesca Tortoriello notaio (segue sigillo).

Il presente atto è esente da bollo.
Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.
Napoli, li 14 marzo 2023.
Firmato digitalmente: Francesca TORTORIELLO Notaio